



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 9/2018** del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Collegio
- Catasto
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- Sicurezza
- Vigili del fuoco
- Varie



COLLEGIO

DAL COLLEGIO

CIRCOLARI IN PDF

La presente circolare e tutte le precedenti sono disponibili in formato pdf., sul sito del collegio nella sezione pubblicazioni, al seguente link: <http://peritiindustriali.como.it/pubblicazioni/>

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO 2018-2022

Si sono svolte, dal 14 al 19 maggio 2018, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018-2022.

I Periti Industriali iscritti all'Albo aventi diritto al voto risultavano 932, pertanto, in seconda convocazione occorreva la presenza alle votazioni di almeno 1/4 degli iscritti (n°233).

Alla chiusura dei seggi i Periti Industriali votanti sono stati n°246.

Dallo spoglio sono risultate n° 28 schede nulle, n° 4 schede bianche, per un totale di n° 32 schede senza espressione di voto valido.

Le schede valide sono risultate n°214, mentre il quorum era di 124 (246/2) + 1

Esito dello scrutinio delle schede valide:

- n°211 voti: Spezzani Orazio
- n°211 voti: Frigerio Guido
- n°211 voti: Citterio Gabriele
- n°210 voti: Gerna Luigi
- n°209 voti: Caldera Francesco
- n°209 voti: Martinelli Enrico
- n°209 voti: Sartori Paolo
- n°209 voti: Bianchi Giulio
- n°204 voti: Severico Guido
- n°3 voti: Guffanti Tarcisio, Di Blasi Diego, Catta neo Maurizio;
- n°2 voti : Premoli Giancarlo, Savasta Andrea, Galli Ernesto, Testa Mario, Radice Simone.
- n° 1 voto : Simioni Fabrizio, Lentini Veronica, Bernasconi Paolo, Baronio Roberto, Bernasconi Ivano, Fusi Valentina, Frigerio Samuele Luca, Cairoli Guido, Galli Daniele, Induni Davide, Luraschi Cesare, Ferrario Ivano, Compagnone Ettore, Miotto Ferruccio, Lamorgese Fernando, Cereda Roberto, Pastarini Stefano, Cantaluppi Fausto, Zaccaria Elena, Porta Gabriele, Dotti Sergio, Colzani Dario, Pusterla Walter, Luisetti Guido, Falbo Gloria.

Sono risultati eletti i seguenti Periti Industriali che hanno raggiunto il quorum di 124 voti:

- Spezzani Orazio
- Frigerio Guido
- Citterio Gabriele
- Gerna Luigi
- Caldera Francesco
- Martinelli Enrico
- Sartori Paolo
- Bianchi Giulio
- Severico Guido

Nella seduta del Consiglio Direttivo di lunedì 21 maggio 2018, i consiglieri eletti hanno deliberato la distribuzione delle seguenti cariche:

- Presidente: Orazio Spezzani
- Segretario: Guido Severico
- Tesoriere: Paolo Sartori



CATASTO

CATASTO

RILASCIO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI RIFERITE A STADI NON PIU' ATTUALI E AD UNITA' IMMOBILIARI SOPPRESSE

Con riferimento alle attività di rilascio delle planimetrie catastali di unità immobiliari urbane riferite a stadi superati o soppressi, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare con nota prot.n. 105363 del 25 maggio 2018 ha diramato nuove istruzioni sul rilascio delle stesse.

Occorre premettere che la circolare n. 9 del 25 novembre 2003 prevede che l'operatore di sportello, nel caso di richiesta di planimetrie: *"[...] si accerta che il richiedente sia il proprietario dell'immobile o persona da questi formalmente delegata in base alla presentazione della procura [...]"*.

Inoltre, ogni richiesta di visura, o copia, delle planimetrie depositate, presenti nei soli archivi cartacei e diverse da quelle associate all'ultimo stadio dell'immobile, deve essere adeguatamente motivata.

Ciò premesso, riporto di seguito le modalità delle richieste di rilascio di copia delle planimetrie, avanzate dai soggetti legittimati.

1. per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all'ultimo stadio, si prosegue secondo la prassi ordinaria, che ne prevede il rilascio gratuito;

2. per le planimetrie reperibili "esclusivamente" in formato cartaceo, riferite all'ultimo stadio, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo d'ufficio, in via preliminare, la rasterizzazione dell'immagine interessata;

3. per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite a uno stadio superato o soppresso, si procede con il rilascio gratuito secondo le modalità soprarichiamate;

4. per le planimetrie reperibili “esclusivamente” in formato cartaceo, relative a stadi superati, o soppressi, dell’unità immobiliare, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato, si procede, a fronte di motivata richiesta come sopra specificato, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti. Contestualmente, l’Ufficio procede alla rasterizzazione dell’immagine e alla relativa associazione all’identificativo presente nella banca dati censuaria. Si precisa che il procedimento richiamato non richiede il calcolo dei poligoni;

5. per le planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi dell’unità immobiliare, correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (schede di partita), il rilascio avviene sempre a fronte di motivata richiesta come sopra specificato, in modalità differita, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo. Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione chiedo di divulgare ai propri iscritti il contenuto della presente nota.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO^(*)
Domenico D’Angelo
(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni



EDILIZIA

EDILIZIA

DISTANZE TRA FABBRICATI: NUOVA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

Cass. Ordinanza 14.05.2018, n. 10738

La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi in ordine alle distanze tra fabbricati, ha chiarito che il proprietario che abbia edificato per primo può modificare la scelta fatta in origine rispetto al confine, a condizione che, nel frattempo, il vicino non abbia a sua volta costruito.

Il caso

Una società immobiliare realizzava un contromuro di recinzione con relativo terrapieno in corrispondenza di un muro di cinta, realizzato in precedenza dai proprietari del fondo attiguo. Questi ultimi ricorrevano prima al tribunale di primo grado e, successivamente, alla Corte di Appello, ottenendo una

sentenza favorevole che condannava la società immobiliare a demolire, in corrispondenza del confine, il contromuro di recinzione e di contenimento eretto e ad arretrare il terrapieno ivi realizzato fino alla distanza di cinque metri dal confine, ripristinando il precedente livello del piano di campagna.

Il ricorso in Cassazione

Contro tale decisione la società immobiliare ricorre in Cassazione, fondando il ricorso sul principio di prevenzione.

Secondo tale principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 del codice civile, il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini.

Pertanto, avendo i proprietari del fondo attiguo al contromuro di recinzione preventivamente costruito in aderenza al confine, la società ritiene di avere diritto a costruire senza essere vincolata al rispetto delle distanze.

Si tratta di scelta irrevocabile dei prevenienti, e la legittimità della costruzione della prevenuta al momento della sua esecuzione non può essere poi vanificata dalla successiva domanda riconvenzionale di demolizione dei rustici posti lungo il confine e avanzata dai proprietari del fondo, né dallo spontaneo abbattimento di tali costruzioni.

La sentenza

La Suprema Corte accoglie il ricorso della società immobiliare.

I giudici di Cassazione hanno confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il vicino che abbia già realizzato una costruzione, adeguandosi alla scelta operata del preveniente “non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa successiva scelta del preveniente, perché quest’ultimo ha esaurito tutte le facoltà che il principio di prevenzione gli consente di esercitare”.

AGIBILITA' QUANDO OCCORRE UN NUOVO RILASCIO

TAR Toscana Sentenza 07.05.2018, n. 634

Tar Toscana: l’obbligo di rilascio di nuovo certificato di agibilità è determinato da interventi di carattere ‘strutturale’ o che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso.

Nella sentenza n.634/2018 i giudici amministrativi toscani hanno chiarito che il mero intervento di installazione di sanitari, eseguito quando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati, non è riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria e dunque non rende obbligatoria una nuova valutazione dell’agibilità, e conseguente presentazione di nuovo titolo abilitativo.

Il caso

Il caso in esame si riferisce al ricorso al Tar da parte di alcuni privati verso le ordinanze il responsabile del Servizio Edilizia Privata di un comune toscano con cui veniva loro imposta una sanzione pecuniaria e l’ordine di deposito dell’attestazione di abitabilità.

Tali sanzioni derivavano dalla contestazione, da parte dell’amministrazione, della realizzazione di opere di completamento in assenza di titolo in data successiva alla dichiarazione di fine lavori, nonché dal mancato deposito delle relative attestazioni di abitabilità, successivamente all’esecuzione di detti lavori.

Gli interventi erano consistiti nella installazione dei sanitari in data successiva alla conclusione dei lavori.

Secondo i proprietari se è manutenzione straordinaria la creazione di un bagno, non lo è la sostituzione di servizi in bagno esistente.

La sentenza

I giudici del Tar Toscana accolgono il ricorso presentato dai privati, in quanto “In termini giuridici pare comunque da escludere che il mero intervento di installazione dei sanitari, eseguito allorquando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati, sia riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria”.

Dunque il tipo di intervento realizzato non comporta la necessità di nuova attestazione di abitabilità.

Per la giurisprudenza gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell'agibilità sono sostanzialmente quelli che hanno carattere "strutturale" e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d'uso.

Da precedenti sentenze, infatti, si può dedurre che:

- il mutamento di destinazione d'uso di un locale può giustificare la richiesta di un nuovo certificato di agibilità
- il rilascio di un nuovo certificato di agibilità si rende necessario per le sole modifiche "strutturali" dell'edificio, ed è esclusa la necessità di acquisire un simile titolo, ad esempio, a fronte di un intervento di mero ampliamento di un'uscita di sicurezza
- i lavori, effettuati successivamente all'interno del locale, che hanno riguardato solo l'inserimento di un locale igienico, non determinano la necessità di un nuovo certificato di agibilità, in quanto è necessario richiedere un nuovo certificato di agibilità solo quando si procede alla ristrutturazione totale.

Nel caso analizzato, l'attestazione di agibilità era stata presentata allorquando tutti gli interventi strutturali nonché i mutamenti di destinazione d'uso erano già stati posti in essere. Ciò significa che la nuova attestazione di agibilità che il comune richiedeva avrebbe dovuto riguardare solo l'installazione dei sanitari.

Non è questo il caso, essendo questo un intervento che non dà luogo a modifiche di tipo 'strutturali' o a cambi di destinazione d'uso.

Da qui la decisione del Tar.

Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/05/tar-toscana-634-agibilit -nuovi-interventi.pdf>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI - SIGLATO UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA CEI E ANACI

Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali hanno stipulato un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di predisporre procedure e standard di qualità per garantire la sicurezza degli impianti negli edifici.

Il Protocollo d'intesa prevede la collaborazione tra il CEI e ANACI su aspetti legati alla predisposizione di procedure e standard di qualità, con particolare riferimento alla messa in sicurezza e qualificazione degli impianti elettrici e energetica degli edifici. Si definiscono, inoltre, strategie comuni per favorire la formazione continua dei professionisti, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e corsi, con particolare riferimento agli obblighi di formazione degli Amministratori di condominio, in base alle leggi vigenti. Inoltre, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento dei cittadini, affinché la sicurezza e la qualificazione energetica delle unità immobiliari e delle loro parti comuni sia garantita e certificata, si predisporranno pubblicazioni a scopo divulgativo sul tema "casa", anche in merito alla sicurezza delle costruzioni e agli aspetti strutturali statici e sismici.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2018, data di sottoscrizione, ha validità di tre anni e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo ad iniziativa di una delle Parti.

Link di riferimento: <https://www.ceinorme.it/it/news-en/comunicati-stampa/1262-accordo-cei-anaci-2018.html>



FISCALE

FISCALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 01.01.2019

Agenzia Entrate provved. 30.04.2018, n. 89757

L'Agenzia delle Entrate intende fornire le regole tecniche per la predisposizione e la trasmissione della fattura elettronica tra privati.

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo della fattura elettronica si estende anche nei confronti dei consumatori finali: la legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha, infatti, introdotto l'obbligo di emissione e ricezione della fatturazione elettronica tra privati, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute.

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio, SdI, già in uso per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni.

Con il provvedimento 89757/2018, l'Agenzia delle Entrate intende fornire le regole tecniche per la predisposizione e la trasmissione della fattura elettronica tra privati. Provvedimento AE

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate indica:

- la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione
 - la trasmissione e la ricezione dei file al SdI
 - i controlli che il SdI effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura
 - il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica
- Descrive, inoltre, i servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle cosiddette "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

Le regole tecniche definite nel provvedimento assumono validità anche per l'obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti e nella cessione di carburanti (dal 1° luglio 2018).

Predisposizione della fattura elettronica

La fattura elettronica può essere generata nei seguenti modi:

- con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate (una procedura web, una app e un software da installare su PC)
- con un software di mercato

Trasmissione della fattura elettronica

Le fatture potranno essere trasmesse in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI) o anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata o utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un web service o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

Entro 5 giorni, in caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata una "ricevuta di consegna" del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito semplificato

Regole semplificate per il recapito per consumatori finali e piccole partite Iva.

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Conservazione facilitata

Le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate elettronicamente utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

Sicurezza dei dati

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informativi dell'Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte. I contenuti

Ecco in sintesi gli argomenti trattati nel provvedimento

- Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica
- Trasmissione della fattura elettronica al Sdl e controlli sui file
- Recapito della fattura elettronica
- Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via Sdl
- Intermediari
- Note di variazioni e autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dlgs 471/1997
- Conservazione delle fatture elettroniche
- Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica
- Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
- Trattamento dei dati
- Sicurezza dei dati

Link di riferimento: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a8316033-6124-4667-99d8-ed-143dc72c20/Provvedimento_30042018+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8316033-6124-4667-99d8-ed-143dc72c20

CESSIONE DEL CREDITO ECOBONUS **Agenzia Entrate, circ. 18.05.2018, n. 11/E**

L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito all'accesione del credito corrispondente all'ecobonus, con la circolare 11/E.

L'articolo 14 del dl 63/2013 (convertito in legge 90/2013) disciplina, tra le altre cose, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su:

- edifici esistenti
- parti di edifici esistenti
- singole unità immobiliari esistenti.

Le relative modalità attuative sono state definite con provvedimento delle Entrate 165110 del 28 agosto 2017.

Cessione del credito: quadro normativo

Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area di cedere ai fornitori che hanno effettuato i lavori il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Legge di stabilità 2017

Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge di stabilità 2017 ha previsto per alcune tipologie di lavori condominiali la possibilità per i condòmini di cedere il credito corrispondente alla

detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. Ciò è valido per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In particolare, è stata prevista:

- detrazione del 70% per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie dell'edificio su una spesa complessiva non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
- detrazione del 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 26 giugno 2015. La spesa complessiva massima è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le relative modalità attuative sono state definite con provvedimento delle Entrate n. 108577 dell'8 giugno 2017.

Legge 96/2017

Successivamente la legge 96/2017 ha introdotto alcune modifiche per effetto delle quali i soggetti che ricadono nella no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

I soggetti che si trovano nella no tax area, inoltre, possono cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Tale possibilità è, invece, preclusa ai contribuenti diversi dai soggetti che si trovano nella no tax area, per i quali veniva confermata la possibilità di cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi di cui al comma 2-quater dell'articolo 14.

Legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando che:

- il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

La medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha, inoltre, modificato l'articolo 14 prevedendo una nuova detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

La misura della detrazione è pari a

- 80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore
- 85% in caso di passaggio 6 a due classi di rischio inferiore.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

La nuova circolare 11/E

Alla luce delle recenti modifiche, la nuova circolare 11/E delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

A tal fine, è stato richiesto un parere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze per tenere conto degli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame, al fine di identificare correttamente la ratio sottesa alle misure in oggetto.

Soggetti interessati

La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese, compresi i soggetti appartenenti alla no tax area.

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del cre-

dito, il Provvedimento menziona:

- i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
- gli altri soggetti privati: oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata, nonché banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Con riferimento alla individuazione degli altri soggetti privati, la Ragioneria Generale, nel proprio parere, ha avuto modo di precisare che la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. In considerazione di ciò, la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.

I soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La circolare riporta un esempio: nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (per i soggetti diversi dagli incapienti – no tax area).

Le Entrate assicurano che non sarà preso nessun provvedimento a carico di chi, prima dell'emanazione della circolare, abbia effettuato più cessioni.

Link di riferimento: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2018/Maggio+2018/Circolare+n+11+del+18+maggio+2018/Circolare+n.+11E+del+18052018.pdf>

CHIARIMENTO IN TEMA DI ATTESTAZIONI DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

I referenti in materia di imposta di registro presso la Direzione Regionale della Lombardia hanno divulgato seguito un recente chiarimento strettamente connesso all'incontro avutosi in tema di Dichiarazione di Successione Telematica e riguarda le attestazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.

“(...) il 20 marzo è stata pubblicata sulla intranet nazionale, nell'Area Assistenza – Dichiarazione successione telematica – Prassi, l'allegata Comunicazione di servizio n. 3 che fornisce chiarimenti sul nuovo servizio telematico di richiesta e rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione: vi invitiamo ad un'attenta lettura della stessa e cogliamo l'occasione per chiarire alcuni dubbi che ci sono stati manifestati nei giorni scorsi.

Innanzitutto, come specificato anche dalle istruzioni al Fascicolo 1 a pag. 43 e 44, per l'attestazione elettronica sono dovuti i seguenti tributi:

- € 32 (dati dalla somma di € 16 per la richiesta e € 16 per il rilascio) a titolo di imposta di bollo e indipendentemente dal numero delle pagine;
- € 12,40 (dati dalla somma di 7,44 per diritto di ricerca + 3,72 per la copia richiesta + 1,24 per la prima pagina) + € 0,62 per ogni pagina della dichiarazione.

Precisiamo che l'imposta di bollo forfettaria così calcolata solo per le richieste presentate telematicamente è stata introdotta dalla legge di stabilità del 2014, L. n. 147, del 27.12.2013, che ha modificato gli artt. 3 e 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 642/72.

Sulla base di tali modifiche, per le sole istanze trasmesse in via telematica agli uffici e agli organi della Pubblica Amministrazione volte ad ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, l'importo di € 16 per il rilascio è fisso, a prescindere dalle dimensioni del documento, diversamente da quanto previsto per l'imposta di bollo ordinaria.

Ricordiamo che tali importi:

- sono calcolati direttamente dall'applicativo in fase di compilazione al rigo EF16 e EF18;

- sono versati mediante addebito in conto, se la dichiarazione è trasmessa dal contribuente/intermediario;
- devono essere prima abbinati dall'Ufficio affinché sia consentito l'invio dell'attestazione (i versamenti sono disponibili dal settimo giorno lavorativo successivo all'invio).

In secondo luogo, ulteriori perplessità erano sorte in merito alla possibilità di richiedere l'attestazione sia in via telematica sia attraverso i canali tradizionali, cioè presso gli sportelli degli UT.

La comunicazione di servizio n. 3 chiarisce, tra le altre cose, che nel primo caso viene rilasciata dai Servizi Telematici una sola attestazione che rimarrà disponibile, nel cassetto fiscale del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, per sette giorni a partire dalla prima richiesta di download.

Nel secondo caso, invece, l'attestazione in formato cartaceo sarà rilasciata con le modalità previste per le certificazioni cartacee. In tal caso, l'imposta di bollo prevista ai sensi del DPR n. 642/1972 è pari a € 16 per la richiesta e € 16 ogni quattro facciate del certificato rilasciato.

Per quanto attiene invece i tributi speciali, vanno calcolati così come previsto dal DPR 648/72, Tab A, Titolo II modificato dall'art. 3, co. 85 L 549/1995 e ammontano a:

- € 7,44 a titolo di diritti di ricerca (da chiedere una sola volta, anche se nella stessa istanza sono richieste più copie della medesima dichiarazione di successione);
- € 3,72 per ogni copia richiesta della stessa dichiarazione di successione;
- € 1,24 per la prima pagina di ogni copia;
- € 0,62 per ogni pagina successiva di ciascuna copia.

Ricordiamo che i tributi speciali devono essere versati con F24 attraverso il codice tributo 1538 o, in alternativa, mediante contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo per importi non superiori a € 25,82.

Cordiali saluti e buon lavoro,
I referenti regionali”



SICUREZZA

SICUREZZA

SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE: 18° ELENCO

Ministero Lavoro Decreto Direttoriale 22.05.218, n. 51

Ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del dlgs 81/2008, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

L'elenco è stato pubblicato con decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51 che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 2018, n. 12.

Decreto 51/2018, gli articoli

Il decreto contiene i seguenti sei articoli:

- art. 1 – rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
- art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- art. 3 – decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall'elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
- art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;

- art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Obblighi dei soggetti abilitati

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

- a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
- regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
- data del rilascio
- data della successiva verifica periodica
- datore di lavoro
- tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del D.Lgs. 81/08
- costruttore
- modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi

Notificati il relativo numero di identificazione

- a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
- a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
- a conservare tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni.

Link di riferimento: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-51-del-22052018-XVIII-elenco-soggetti-abilitati-2018.pdf>

PONTEGGI: RINNOVO AUTORIZZAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO

Ministero Lavoro circ. 28.05.2018, n. 10

Autorizzazione ponteggi, dal Ministero le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l'impiego. Il rinnovo va richiesto ogni 10 anni.

Con la circolare n. 10 del 28 maggio 2018 il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'impiego di ponteggi.

Autorizzazione ai sensi del dlgs 81/2008

Ai sensi dell'art. 131, comma 5, del dlgs 81/2008 e s.m.i., per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione tecnica nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:

- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali
- indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio
- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione

Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della suddetta autorizzazione e delle istruzioni e schemi. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni al fine di garantire la verifica dell'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni in corso.

In caso di violazione di tale obbligo, le sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti, sono: arresto sino a

2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (art. 159, co. 2, lett. c).

Circolare 10/2018

Al fine di definire le norme tecniche specifiche riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all'aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l'impiego dei ponteggi, il Ministero del lavoro ha definito, con la circolare in esame, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l'adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all'evoluzione del progresso tecnico; nonché alle nuove Norme tecniche per le costruzioni, NTC 2018 (decreto 17 gennaio 2018), in vigore dal 22 marzo scorso.

Istanza di rinnovo

Il titolare dell'autorizzazione ministeriale dovrà trasmettere al Ministero apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, allegando a tale richiesta:

- una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate
- unadichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del dpr 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio
- una dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000, dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso

L'istanza così formulata, dovrà essere inviata via PEC (dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.) entro il 15 giugno 2018. Istanze di rinnovo già presentate

In caso di istanze di rinnovo presentate prima dell'emanazione della circolare 10/2018, le stesse dovranno essere integrate secondo le nuove istruzioni ed entro il termine indicato.

Infine, l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata qualora non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il 15 giugno 2018.

Link di riferimento: http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2018/min-lav-circ-n-10-del-28-05-2018.pdf



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SERBATOI MOBILI DI CARBURANTE

Ministero Interno 10.05.2018 - G.U. 17.05.2018, n. 113

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 10 maggio 2018 contenente:

Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C. Contenitori-distributori.

Il contenitore-distributore è un sistema di distribuzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m3.

Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell'allegato I al DPR al punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C), con esclusione dei depositi uso agricolo fino a 6 m3.

Decreto 22 novembre 2017

Ricordiamo che il decreto 22 novembre 2017 ha approvato la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori mobili di gasolio, ad uso privato, di capacità fino a 9 m3.

Obiettivi e disposizioni tecniche

I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto
- limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Il decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF; il provvedimento non riguarda, invece, gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Decreto 10 maggio 2018

Il decreto 10 maggio 2018 detta la seguente norma transitoria:

la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e nel decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto) è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino a febbraio 2019.

Il provvedimento chiarisce, inoltre, che tale norma transitoria si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017, ossia il 5 gennaio 2018.

Link di riferimento: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-17&atto.codiceRedazionale=18A03383&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

NUOVA MODULISTICA IN VIGORE DALL'11 GIUGNO 2018

Dir. Centr. Prevenzione Sicurezza Tecnica DCPST 16.05.2018, n. 72

Aggiornata la modulistica prevenzione incendi per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni, ecco le principali modifiche. In allegato i modelli PDF da scaricare.

Con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) è stata modificata parte della modulistica per gli adempimenti in materia di prevenzione incendi, in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

Sono, quindi, disponibili i nuovi modelli relativi alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi che entreranno in vigore l'11 giugno prossimo, sostituendo i vecchi.

I nuovi modelli sono i seguenti:

- Pin 1-2018 – Istanza di valutazione del progetto
- Pin 2-2018 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- Pin 2.1-2018 – Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
- Pin 2.2-2018 – Certificazione di resistenza al fuoco
- Pin 2.3-2018 – Dichiarazione inerenti i prodotti
- Pin 2.4-2018 – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- Pin 2.5-2018 – Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
- Pin 2.6-2018 – Dichiarazione di non aggravio rischio antincendio
- Pin 2 gpl- 2018 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
- Pin 2.1-gpl-2018 – Attestazione per depositi di gpl
- Pin 3-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- Pin 3-gpl-2018– Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
- Pin 3.1-gpl-2018 – Dichiarazione per rinnovo per depositi di gpl
- Pin 4-2018 – Deroga
- Pin 5-2018 – Richiesta istanza di Nulla Osta di Fattibilità
- Pin 6-2018 – Richiesta istanza di verifica in corso d'opera
- Pin 7-2018 – Voltura

Principali modifiche

Le modifiche principali riguardano, in particolare, l'inserimento di una zona in cui indicare esplicitamente se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del ministro dell'inter-no 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.

Link per scaricare i moduli: <http://www.vigilfuoco.it/asp/asp/Page.aspx?IdPage=737>

Link di riferimento: http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/NOTA_16_05_2018_n_6542--D-D_16_05_2018_n_72.pdf



VARIE

VARIE

XVI° GIORNATA DELL'ECONOMIA

La Camera di Commercio di Como e Lecco organizzano la "XVI Giornata dell'Economia" che si terrà il giorno GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 - ORE 9.30 presso LARIOFIERE, ERBA.

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione a questo link: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKYusj880vJPgsqkA5mHCHiG8rbuxTJsQ8XalouWtFiJqqBg/viewform>



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Lecco



16^a GIORNATA DELL'ECONOMIA

L'AREA VASTA LARIANA VERSO E OLTRE LA NUOVA CAMERA

LARIOFIERE, ERBA | GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 | ORE 9.30 – 13.30

L'appuntamento della **Giornata dell'Economia** assume quest'anno un significato ancor più di rilievo, considerata la **costituenda Camera di Commercio di Como-Lecco** e alla luce dei contenuti della **Riforma del Sistema camerale** (D. Lgs. 219/2016 che modifica e integra la L. 580/1993).

Sarà l'occasione per presentare il **quadro economico statistico delle due province lariane** e il **"peso" dell'area vasta Como-Lecco** nel tentativo di delineare - grazie ai contributi dei discussant della Tavola rotonda - le strategie e gli ambiti di intervento che la nuova Istituzione camerale dovrà assicurare per **favorire la competitività, l'attrattività e la sostenibilità** delle imprese e dell'area di riferimento delle stesse nel **passaggio da un governo del territorio a un governo delle funzioni**.

La partecipazione è libera previa [registrazione online](#)

Segreteria Organizzativa:

Ufficio Studi | Camera di Commercio di Como
tel. 031/256393 | E-mail: studi@co.camcom.it
www.co.camcom.it

Ufficio Studi | Camera di Commercio di Lecco
tel. 0341/292218 | E-mail: statistica@lc.camcom.it
www.lc.camcom.gov.it



SVILUPPO IMPRESA

FORMAZIONE ARBITRATO CONCILIAZIONE SERVIZI ALL'IMPRESA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO



LARIOFIERE | LAKE
COMO LECCO | COMO.IS



L@riodesk
Informazioni

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Lecco



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Lecco



PROGRAMMA

9.15 | REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 | APERTURA LAVORI

Daniele Riva, Presidente Camera di Commercio di Lecco

Ambrogio Taborelli, Presidente Camera di Commercio di Como

9.50 | PRIMA SESSIONE

SCENARIO ECONOMICO-STATISTICO | FOCUS TURISMO

Interventi:

- L'andamento economico dell'area vasta lariana

Uffici Studi delle Camere di Commercio e Gruppo CLAS

- Turismo e managerialità

Magda Antonioli, Direttore Scientifico Master in Economia del Turismo, Università L. Bocconi

- Turismo 4.0

Andrea Camesasca, Consigliere Explora S.C.p.A.

11.15 | SECONDA SESSIONE

“L'AREA VASTA COMO-LECCO PER UNA DIMENSIONE DI IMPRESE GLOBALI-LOCALI”

TAVOLA ROTONDA

Discussant:

- Le conoscenze

Manuela Grecchi, Prorettore Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano

- Le imprese 4.0

Emanuele Morandi, Presidente Siderweb S.p.A.

- Il matching dell'innovazione

Stefano Soliano, Direttore Generale Comonext

- I flussi tra dimensione locale e globale

Aldo Bonomi, Fondatore e Direttore Consorzio AASTER

- Dal governo del territorio al governo delle funzioni

Piero Bassetti, Presidente Associazione Globus et Locus

Modera: Diego Minonzio, Direttore La Provincia di Como, Lecco e Sondrio

13.10 | CONCLUSIONI

Alessandro Mattinzoli, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia

13.30 | CHIUSURA LAVORI



SVILUPPO IMPRESA

FORMAZIONE ARBITRATO CONCILIAZIONE SERVIZI ALL'IMPRESA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO



L@riodesk
Informazioni

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Lecco